



STUDIO NOTARILE
RONDANO CIOCCA CAVEZZEALE

COPIA

Repertorio n. 21.567

Raccolta n. 12.549

REPUBBLICA ITALIANA

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"Club 60 Pezzana Nuoto"

(9 maggio 2021)

L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di maggio in Pezzana, sotto al porticato al piano terreno del Centro Polifunzionale in Piazza Malvera alle ore quindici e minuti zero.

Avanti a me dottor **Pietro Rondano**, notaio in Trino ed iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, è presente:

- SANTORO Giovanni nato a Vercelli il 18 aprile 1965, residente a Vercelli in via Carrozzino n. 1, impiegato, codice fiscale: SNT GNN 65D18 L750D.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, permette di agire nella sua qualità di vice presidente dell'associazione di promozione sociale "**Club 60 Pezzana Nuoto**" con sede legale in Pezzana, piazza Ferraris n. 5, codice fiscale 80013980026, iscritta nel Registro delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, Sezione Provinciale, al n. 33/VC, e quindi mi chiede di assistere redigendone il verbale, limitatamente al punto 2, all'Assemblea della predetta Associazione qui costituita in questo giorno, ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

2) Approvazione nuovo statuto per iscrizione Registro Unico Terzo Settore (R.U.N.T.S.), come previsto dal T.U. del 03/07/2017

Ed io notaio aderendo alla richiesta fattami do atto di quanto segue:

assume la presidenza ai sensi dell'art. 8 dell'attuale statuto sociale il Vice Presidente signor SANTORO Giovanni il quale constata e mi dichiara:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a termini di statuto;
- che del consiglio direttivo sono presenti i signori: Santoro Giovanni, Lucchini Maria Angela, Pollone Alessandro, Mombelli Jonhatan, Sella Nicoletta, Maffei Ermanno;

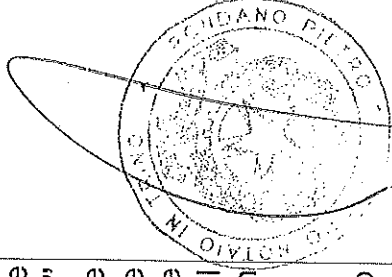
- che sono presenti, in proprio o per delega, numero 111 (centoundici) associati, meglio individuati **nell'elenco** che si allega al presente atto **sotto la lettera "A"**, previa firma del comparente e di me notaio;

- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sul sopra esposto ordine del giorno;

accertata, quindi, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea in seconda convocazione ed atta a deliberare sul sopraesposto ordine del giorno, essendo andata deserta l'assemblea in prima convocazione.

Passando alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno, il presidente evidenzia agli intervenuti la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, all'adeguamento dello Statuto sociale al codice del terzo settore come introdotto dal precitato provvedimento normativo anche al fine di ottenere il

Registrato a Vercelli
il 17 maggio 2021
al n. 2773 serie 1T
Esente



riconoscimento della personalità giuridica.

Si è proceduto quindi all'esame della struttura dello statuto, già precedentemente visionato dagli associati, invitando gli associati a formulare le loro osservazioni.

Dopo aver fornito i chiarimenti richiesti, il presidente ha proposto all'Assemblea di adottare il nuovo testo di Statuto, il quale recepisce le disposizioni normative del precitato D.Lgs. n. 117/2017.

Chiusa la discussione, il Presidente mette ai voti per alzata di mano il seguente testo di delibera relativo al secondo punto all'ordine del giorno:

"L'Assemblea dell'associazione di promozione sociale "Club 60 Pezzana Nuoto"

delibera

1. di modificare lo statuto dell'Associazione al fine di adeguarlo a quanto stabilito dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, adottando il nuovo testo di statuto il quale recepisce le disposizioni normative del precitato D. Lgs. n. 117/2017, che, firmato dal componente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

2. di delegare il Presidente pro tempore nel caso in cui alla data di operatività del RUNTS non fosse ancora intervenuto il riconoscimento della personalità giuridica, affinché provveda a fornire al notaio la documentazione necessaria per la verifica della sussistenza del patrimonio minimo.

Il presidente dà atto che il testo di delibera viene approvato con:

* voti favorevoli: 111 (centoundici)

* voti contrari: Nessuno

* astenuti: Nessuno.

Dopodiché null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, dopo aver dato atto che l'assemblea proseguirà per deliberare sugli ulteriori argomenti all'ordine del giorno senza necessità di verbalizzazione notarile, ha dichiarato chiusa la trattazione del punto 2) dell'ordine del giorno, essendo le ore quindici e minuti trenta.

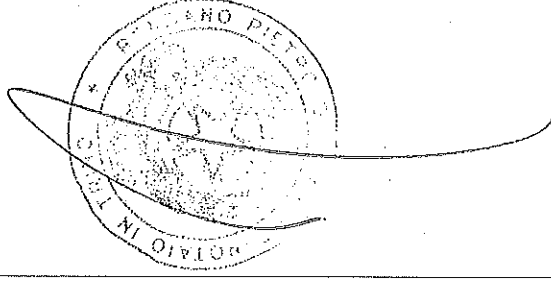
Al presidente pro tempore del Consiglio direttivo viene attribuito ogni e più ampio potere di compiere qualsiasi atto necessario ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione della presente delibera nel registro unico nazionale del Terzo settore ivi compresa la facoltà di apportare al presente atto e statuto tutte quelle soppressioni, aggiunte, modifiche ed integrazioni eventualmente richieste dalla competente autorità amministrativa ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche o nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Si chiede l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'articolo 82 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

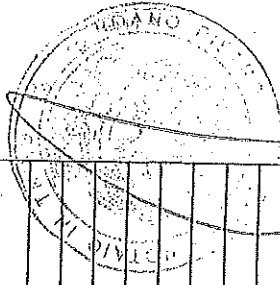
Il componente mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Quest'atto scritto a macchina e a mano, parte da me, parte da persona di mia fiducia, ho letto io Notaio al componente che l'approva e lo sottoscrive alle ore quindici e minuti trentacinque. Occupa un foglio, tre pagine e sin qui della quarta.

All'originale firmato:
Santoro Giovanni
Pietro Rondano Notaio

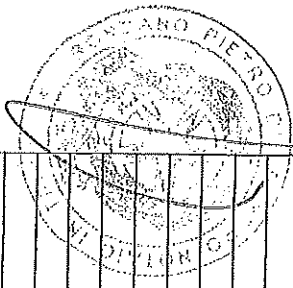


02.569

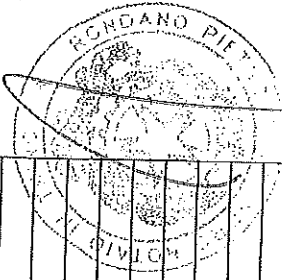


CODICE	COGNOME	NOME	QUOTA	QUOTA	CONTRIBUTI	2.020
257	AGOSTINI	ISABELLA			150,00	
257A	AGOSTINI	ROBERTO				
1	ALAZZA	DOMENICO				
315	ALBERIO	PIER GIORGIO	36		150,00	
209	ALFONSO	CARLO				
209A	ALFONSO	DARIO				
	ALFONSO	DIEGO				
331	ALLEGRO	GIUSEPPE				
324	ALLEGRO	LUISA				
307	ALLEGRO	ROSA				
	ALLOLIO	STEFANO				
201B	ANTONA	ARIANNA	140		150,00	
254	ARCURI	DOMENICO	44 D		150,00	
	ARDIZZONE	FIORALBA				
	BACCAGLINI	ALESSIA				
251 A	BALOCCH	LAURA			150,00	
	BALOCCH	PIER PAOLO	49		150,00	
5	BALOSSINO	ANDREA				
	BALOSSINO	AMEDEO			150,00	
130	BALOSSINO	ELENA				
3	BALOSSINO	ERMANNO				
4	BALOSSINO	LUISSELLA				
330	BALOSSINO	MARIA VITTORIA				
183	BALZARETTI	CELESTINA				
102	BALZARETTI	IORELLA	2 D		150,00	
174	BALZARETTI	GIOVANNI (NC)				
91A	BALZARETTI	GIOVANNI	76		150,00	
125	BALZARETTI	LUIGI			150,00	
98	BALZARETTI	MARCO				
119A	BALZARETTI	MARIAGRAZIA	D (S)		150,00	
988	BALZARETTI	ORNELLA	42		150,00	
119	BALZARETTI	PIER CARLO	17 D (S)		150,00	
91	BALZARETTI	ROBERTA				
124	BANFO	ATTILIO			150,00	
138	BARALE	GIOVANNI				
8	BARALE	GIUSEPPE	9 (S)		150,00	
138A	BARALE	MARIA LUISA	50			
184A	BARALE	MARIARITA				
184	BARALE	SILVIA				
99	BARBERIS	CINZIA				
205	BARBERO	CARLA				
99 B	BARBERO	ERIKA				
34	BARBERO	GIAN FRANCO			150,00	
226	BARBERO	LOREDANA			150,00	
147	BARBERO	MANUELA				
121	BARBERO	MARINELLA				
12A	BASANO	MARIA ROSA				
13	BASANO	SIMONETTA	41		150,00	
587	BECCATI	SIMONE	23		150,00	
	BELLASSAI	MARIA				
260A	BELLOTTI	LUVIA				
318	BENVENUTO	ENRICO				
31A	BENVENUTO	LUIGI	31		150,00	
143	BERNASCONI	PIER GIUSEPPE	71		150,00	
346	BIANCO	GIAN FELICE				
15	BIANCO	GIOVANNI			150,00	
145	BIANCO	MAURIZIO	7 (S)		150,00	
168	BIANCO	ROBERTO	60		150,00	
608	BISSACCO	MATTEO	3 (S)			

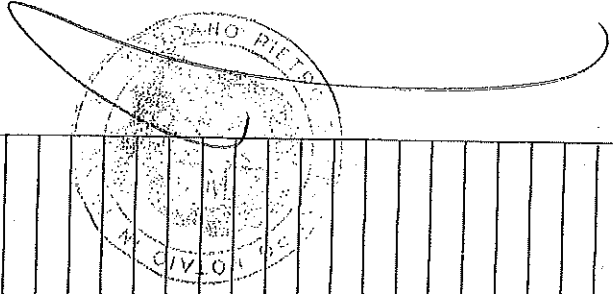
563S	BONDESAN	STEFANO	22(5)	
	BONO	DANIEL		
246	BONO	ROBERTO		
208	BORDONE	ANNA MARIA		
117A	BORDONE	ENZO	57	150,00
95	BORDONE	GABRIELLA	27(5)	
17 A	BORDONE	LUIGI		
16	BORDONE	MARCO		
96	BORDONE	MARIA RITA		
16A	BORDONE	MASSIMO	92	150,00
18	BORDONE	NATALINA		
217	BORDONE	SECONDO		
17 B	BORDONE	SELENA		
108A	BORDONE	STEFANO		150,00
17	BORDONE	VALTER		
108	BORDONE	VITTORIO		
157	BOSIO	CLAUDIO		
157A	BOSIO	CRISTINA		
275	BOSIO	GIUSEPPINA		
320	BOSIO	MARIA RITA		
87	BOSSOLA	GABRIELLA		
321	BROVERO	SERGIO		
	BRUSA	MORENO	43D	130,00
269	BUFFA	ROBERTO		
120A	BULLONE	ELISA	10	150,00
120	BULLONE	GIOVANNI	11	150,00
29	BULLONE	MATTEO	11D	150,00
120A	BULLONE	PIERO		
222C	CALAIO	SALVATORE	59	
222B	CALAIO'	ANTONINO		
N 2/15	CALAIO'	MIRKO		
20	CAPELLETTO	MARCO		
22A	CARDANO	MARIA RITA		
22B	CARDANO	MICHELA MADDALENA		
22	CARDANO	PAOLA		
115	CASNARDI	ARTURO		
291	CASTORO	SILVANA	154	180,00
38	CAVAGLIANO	BRUNA	70(5)	150,00
23A	CELORIA	ALBERTO		
23	CELORIA	VITTORINO		
341	CERRUTI	PIER CELESTE		
	CERRUTO	GIOVANNI		
112	CERUTTI	FRANCO	8	150,00
284	CESCHINO	MYRIAM		
284 A	CESCHINO	NATALE	8(5)	150,00
284 B	CESCHINO	RAFFAELLA		
277	CHIARENZA	GIUSEPPE		
185	CHIAIO	FABIO	14(5)	
256	CHIEREGHIN	FRANCESCO		150,00
335	COMINU	ALBERTO		
	COMINU	MARTINA		
161	CONTI	DONATELLA	55	150,00
14	CORONA	ANGELA		
	CORONA	MARIO		
347	CORRADINO	DAVIDE		
	COSSU	LUIGI	64	150,00
N 1/15	DATIRINO	MARCO		
193A	DEGRANDI	BARBARA		
25A	DEGRANDI	CARLO	28	150,00
	DEGRANDI	ERNESTO	33	150,00



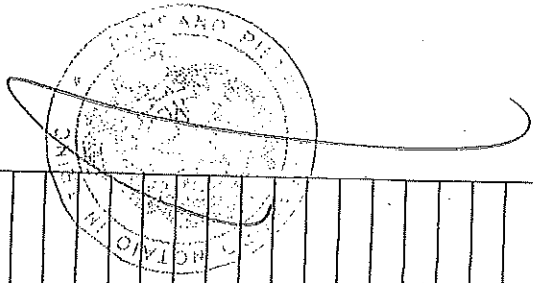
299	DEGRANDI	GIAN ANDREA		150,00	
25	DEGRANDI	MASSIMO	38	150,00	
104	DEGRANDI	PIERA	26 (7)	150,00	
193	DEGRANDI	PIERFRANCO			
221	DEGRANDI	RITA ROSA			
	DEGRANDI	ROBERTA	34D	150,00	
278	DEGRANDI	SIMONA			
175	DELLAROLE	PAOLA			
26	DELLAROLE	PAOLO			
93	DELLAROLE	PINUCCIA			
260	DEPERO	ALESSIA			
340	DEROSSO	DARIO			
	DESIGNORE	GIOVANNI			
153A	DEMICHELI	GIOVANNI	32	150,00	
127	DEMICHELI	GIUSEPPE			
127A	DEMICHELI	LAURA			
	DI IORIO	UGO		150,00	
323	DI LIBERTO	PIETRO			
273	DILIBERTI	VINCENZO			
27	DOGLIOTTI	MARCO			
	DONA'	CINZIA	7A	150,00	
167	DONAZZON	GABRIELLA			
243 A	DONIS	ANNA		150,00	
243	DONIS	GIOVANNI			
309	DUSHI	AUREL			
313	FALCONE	ROBERTA			
30	FASSONE	PIERO			
31	FASSONE	GIUSEPPINA		150,00	
181	FASSONE	RITA LORENA			
233B	FEDOZZI	CINZIA			
233	FEDOZZI	GIAN MARIO			
298	FEI	STEFANIA			
172A	FERRARIS	ALBERTO			
146	FERRARIS	EUSEBIO (VC)			
161 B	FERRARIS	FABRIZIA	34	150,00	
161A	FERRARIS	GIUSEPPE	34D	150,00	
33	FERRARIS	SILVANA		150,00	
116	FERRARIS	STEFANO			
55 B	FERRARIS BERNABIN	MARTINA			
194A	FERRERO	ROBERTO			
268	FINOTELLO	CLAUDIO			
35	IORE	BRUNO			
171	IORE	LORIS			
37	IORE	MARIO			
123A	IORE	MARISA	52	150,00	
37A	IORE	PAOLA	52D	150,00	
85A	IORE	SILVIA	13D	150,00	
85	IORE	VALTER	13	150,00	
36	IORE	VANESSA	45	150,00	
88A	FRANCESE	ELENA		150,00	
229	FRANCESE	FABIO		150,00	
38A	FRANCESE	STEFANO	10D (7)	150,00	
43	GABUTTI	MASSIMO	21	150,00	
42	GABUTTI	PIER CARLO	46D	150,00	
41A	GABUTTI	PIERO		150,00	
	GAETANI	PIERGIUSEPPE			
32	GALLO	MARIA BEATRICE		150,00	
44	GAROFALO	ROBERTO		150,00	
44 B	GAROFALO	SUSANNA			
44A	GAROFALO	VINCENZO			



208A	GENOVA	BRUNO				
248	GHISIO	FERNANDO				
	GIURALI	DAVIDE	100		150,00	
300	GOLIA	PASQUALINA				
251	GRASSO	PAOLA				
47A	GREPPI	DANIELA				
107	GREPPI	DONATELLA				
199	GREPPI	EMANUELA				
194	GREPPI	ERMES				
154B	GREPPI	GIANLUCA				
103	GREPPI	MARIA ELENA				
47	GREPPI	MICHELA				
48	GREPPI	PINUCCIA	33		150,00	
247	GREPPI	SONIA	330		150,00	
312	GUERRA	SABRINA				
	GUIDARELLI	DANIELE				
615	IANNUCCI	MICHELE				
234A	IARIA	ANTONIO	18 (7)			
234	IARIA	GIORGIO	11 (5)			
	INDRIZZI	IGNAZIO				
	INFANTOLINO	GIUSEPPE	20		1800	
343A	INGLESE	LUCA				
343B	INGLESE	MARCO PAOLO				
343	INGLESE	SIGISMONDO				
	LENZI	STEFANO				
131A	LEONE	MONICA				
271	LEONE	NICOLO'			150,00	
334 A	LICATA	DAVIDE				
334	LICATA	ISIDORO				
	LICATA	MIRKO				
	LICATA	SALVATORE	17		150,00	
160	LIVERANI	PIERA	60		150,00	
339	LOQUI	ALESSANDRO				
49A	LUCCHINI	AMALIA				
49	LUCCHINI	MARIA ANGELA	3		150,00	
49B	LUCCHINI	PATRIZIA	28		150,00	
296	LUSSETTI	ADRIANA				
149A	MAFFEI	ELEONORA	90		150,00	
149	MAFFEI	ERMANNO	9		150,00	
	MAFFEI	FEDERICO				
51	MAFFEI	GIOVANNI	5 (7)		150,00	
51A	MAFFEI	MARIELLA				
51B	MAFFEI	STEFANIA	25 (7)		150,00	60,00
50	MAFFEI	STEFANO				
	MANENTI	ALBERTO	22		150,00	
92	MANENTI	DANIELE	+10		150	
101	MANENTI	GIULIA	+1		150	
52	MANFERTI	CRISTINA				
52A	MANFERTI	ELENA				
206A	MANIERO	IVANA			150,00	
206	MANIERO	MARIO	32		150,00	
139A	MARCHINO	GIAN PIERO	21 (7)			
139	MARCHINO	IVANA				
68	MARCHINO	MARIA ROSA				
142A	MARCONI	GISELLA				
218A	MARCONI	PAOLA				
142	MARCONI	SUSANNA				
156A	MARINONE	FABRIZIO			150,00	
	MARONGIU	FEDERICO				
	MARTINETTI	GLORIA			150,00	



245A	MASPANI	DORIANA			
245	MASPANI	RENATO			
	MASTELLONE	MARIO	25D		150,00
	MAZZOLI	LAURA			
314	MELLE	FULVIO			
198B	MENEGHINI	ALESSIA			
198A	MENEGHINI	FABRIZIO			
198	MENEGHINI	ILVIO			
626S	MENINO	BARBARA			
187	MERLO	MORENO			
166	MICHELETTI	SONIA			
231A	MILAN	MASSIMILIANO			
180	MOLINARO	ORNELLA			
	MOMBELLI	ANDREA			
55	MOMBELLI	ANTONELLA	26(7)		
89A	MOMBELLI	BARBARA			
83	MOMBELLI	ELENA			150,00
94	MOMBELLI	ENZO			
94B	MOMBELLI	FRANCO			150,00
213B	MOMBELLI	GABRIELE			
106	MOMBELLI	JONATHAN	27(7)		
94B	MOMBELLI	MARZIA			
213A	MOMBELLI	PATRIZIA			
106A	MOMBELLI	ROBERTA			
55 A	MOMBELLI	SERGIO			
236	MONTANA	GIOVANNA			
620	MONTLEONE	GIUSEPPE			
100	MUSSO	ETTORE			
286	NAGARAJAH	SRITHARAN	7	150,00	
477	NOVELLO	GIOVANNA			
177	OPPEZZO	PATRIZIA	29		150,00
196	ORLANDIN	ENZO			
196A	ORLANDIN	FABRIZIO			
270	PAGANO	RUGGIERO			
227 A	PAGANOTTI	NICOLO'	12(5)		
227	PAGANOTTI	PIERO	14(5)		
274	PAGLIOLICO	CRISTINA	14(5)		150,00
158A	PAGLIOLICO	GIOVANNI			
153	PAGLIOLICO	MAURA	30D		150,00
158	PAGLIOLICO	ROBERTO			
56	PALESTRO	GIACOMO			
57	PALIMARO	EUSEBIO			
197	PARRELLA	ALESSANDRO			
	PARRELLA	INES			
	PASCALE	WILLIAMS	4(5)		
173	PASTORE	MARCELLO			
61A	PASTORE	MARIARITA			
214	PASTORE	MARIO			
	PELLATI	FRANCESCO	35D		150,00
219A	PERUCCA	KATIA			
191	PESCAROLO	MARIO			
202	PETROSILLO	VANNA	24		
276	PICCALLUGA	SILVIA			
60A	PICCO	CLAUDIA			
60	PICCO	GIUSEPPE			
90A	PILOTTO	CESARE			
111A	PILOTTO	DEBORA			
62A	PILOTTO	EMILIANA			
114A	PILOTTO	FRANCESCA	14(7)		
114	PILOTTO	GIANI SANDRO			



111	PIOLOTTO	LUIGI (via vc)	51	150,00	
62	PIOLOTTO	LUIGINO		150,00	
114B	PIOLOTTO	LUISELLA	56 (5)	150,00	
62B	PIOLOTTO	MANUELA	50	150,00	
61B	PIOLOTTO	MARINA		150,00	
	PIOLOTTO	RICCARDO			
61	PIOLOTTO	ROBERTO		150,00	
	PISTOLA	ALBERTO			
63B	POLLONE	ALESSANDRA			
63	POLLONE	ALESSANDRO	19 (5)	150,00	
64	POLLONE	CARLO	40B	150	
64A	POLLONE	MONICA	40	150,00	
64B	POLLONE	PAOLO	10 (5)	150,00	
63A	POLLONE	RITA			
63C	POLLONE	SARA	18	150,00	
316	POMA	CRISTINA			
291A	POMATI	CRISTIANO			
	POMATI	DAVIDE	19	150,00	
290	POMATI	SIMONA	16	150,00	
302A	PRETE	MAURIZIO			
301	PRETE	PASQUALE			
	PUSCEDDU	VITALIANO	45B	150,00	
225	RANGHINO	ALESSANDRA			
	RANUCCI	ALBERTO			
129A	RE	DANIELA			
89	RE	GIUSEPPE		150,00	
86	RE	MARCO		150,00	
325	RE	ROSARIA		150,00	
239	RICOTTI	SERGIO	16 (5)		
244	RITOLI	GIUSEPPE			
546S	RIVELLINO	CARLO			
296A	RODA	ANDREA			
296A	RODA	FRANCESCA			
97A	RONCAROLO	FRANCO			
97	RONCAROLO	ROBERTO			
178	ROSCELLI	DAVIDE			
163A	ROSSI	EMANUELA		150,00	
66	ROSSI	SILVIA			
	ROSSO	ALESSANDRO			
337	ROSSO	ELISABETTA			
68A	ROSSO	GIOVANNI	26 (5)	150,00	
337B	ROSSO	GIUSEPPE			
190A	ROSSO	MARIAGRAZIA			
	SABATINO	DOMENICO	15 (5)	150,00	
192A	SALAFIA	FRANCESCO	13 (5)		
192	SALAFIA	SALVATORE			
212A	SANTORO	GIOVANNI	1 (5)	150,00	
212	SANTORO	LUIGINA		150,00	
211	SAPINO	VILMO			
136	SARASSO	MARIDA			
282	SAVIOLO	ERSILIO			
71A	SAVIOLO	FABIO			
71	SAVIOLO	MARCO	61	150,00	
82	SAVIOLO	MARTA	54B	150,00	
72	SAVIOLO	SANDRA			
	SAVIOLO	SILVIA			
345	SCALAFOTTI	PATRIZIA			
123	SCANSETTI	FABIO			
75A	SCANSETTI	GABRIELLA		150,00	
75	SCANSETTI	GIUSEPPE	23 (5)		

	SCIARRINO	ANTONIO			
332	SCRIBANO	FRANCESCO	120,51	150,00	
332B	SCRIBANO	GIORGIO			
133	SELLA	GABRIELE		150,00	
652	SELLA	NICOLETTA	1	150,00	
263	SILANO	MARIA LAURA			
	SPADA	ANDREA			
	SPESSA	FABRIZIO			
	STIVALA	ROBERTA			
317	STRAMBI	ALESSANDRA	A-	150,00	
159A	TODESCO	ROSANNA			
213	TODESCO	TERESA			
292	TOMELLA	DOMENICA			
113	TREGATE	LARA	56	150,00	
	TRESOLDI	SIMONE			
259	UGOLINI	ADRIANO			
311	VACCINO	SIMONA		150,00	
210	VANDONE	BRUNO	53	150,00	
109	VANDONE	MARCO			
80A	VIOLINI	ALBERTO		150,00	
195	VOLTA	PAOLO			
	ZAGO	VALENTINA			
81	ZARINO	GIANNI		150,00	
59	ZARINO	MARINA		150,00	
336	ZARINO	OMAR			
	ZARINO	CRISTINA	630,	150,00	
	ZECCA	ANTONIO			
			0,00	15.150,00	60,00
		Soci paganti			150,00
		Soci non paganti			
		Abbonati			0,00

Allegato "B" del repertorio n. 21.567/12.549

**STATUTO PER L'ENTE DEL TERZO SETTORE E ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE**

**"CLUB 60 PEZZANA NUOTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE"**

ART. 1 - (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 (e dei suoi decreti attuativi e modifiche successive) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "CLUB 60 PEZZANA NUOTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE". Esso assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale. L'associazione potrà in seguito chiedere il riconoscimento giuridico. L'Associazione avrà durata illimitata e potrà associarsi a Reti Associate che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto agli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

L'associazione ha sede legale in Piazza Ferraris, n. 5, nel Comune di Pezzana (VC). Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Pezzana non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Associazione, una volta iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore ne indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'acronimo ETS verrà integrato nella denominazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi RUNTS).

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

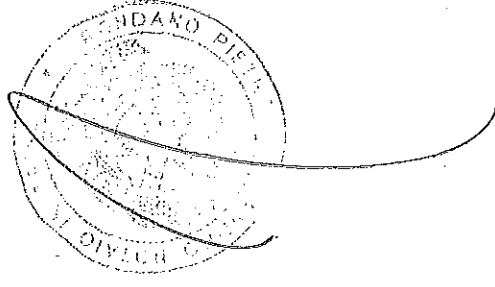
Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati,



lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La finalità istituzionale dell'Associazione è quella di offrire un ritrovo amichevole, soprattutto durante il periodo estivo, dove poter passare in compagnia e all'aria aperta il proprio tempo libero potendo svolgere attività sociali, ricreative, culturali, sportive e ludico motorie (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il nuoto libero).

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

secondo le lettere i) e t) dell'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e sue integrazioni.

Le attività sopra esposte verranno perseguite mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- organizzazione di attività ricreative, culturali, turistiche e di somministrazione di alimenti e bevande funzionali ad un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;

- promozione e organizzazione di attività sportive e ludico motorie (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il nuoto libero).

Le attività sono svolte come azioni volontarie e possono prevedere l'erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o la produzione e scambio di beni e servizi. L'Associazione intende svolgere le predette attività in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

É possibile inoltre esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano rispetto ad esse, secondari e strumentali. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione (da qui in poi anche il "Consiglio Direttivo") ma dovranno essere coerenti con la finalità dell'Associazione. Il loro esercizio è subordinato ai decreti ministeriali previsti all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 6 - (Ammissione dei Soci)

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'ente e si impegnano per realizzarle, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda obbligatoria dell'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione

comunica la decisione all'interessato entro **30** giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro **60** giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non può comunque essere posta rispetto l'ammissione di nuovi associati:

- alcuna limitazione rispetto alle loro condizioni economiche;
 - alcuna discriminazione di qualsiasi natura.
- L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È quindi esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione sociale non è condizionata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è possibile il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Nel caso in cui il numero degli associati diventi inferiore a quanto stabilito dall'articolo 35 del D.Lgs. 117/2017 dovrà essere integrato entro un anno trascorso il quale l'Associazione sarà cancellata dal Registro Unico e formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'Associazione hanno:

- **il diritto di:**

- eleggere, se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, liberamente gli organi sociali/direttivi e di essere liberamente eletti negli stessi oltreché votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538 comma 2 del Codice Civile;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;

- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

- **e il dovere di:**

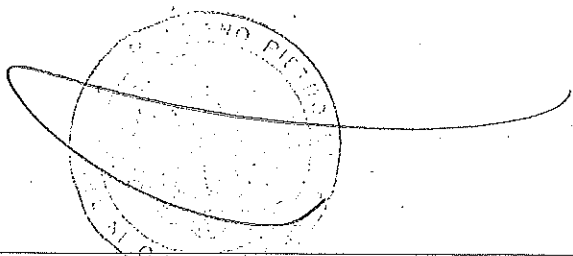
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;

- prendere visione dei libri sociali secondo quanto previsto all'articolo 26 del presente Statuto.

Agli associati non può essere riconosciuto alcun diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e che non si può collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.



ART. 8 - (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione come meglio specificato all'articolo 24 del presente statuto.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione che provvederà all'annotazione nel Libro degli associati; il recesso ha effetto allo scadere dell'anno sociale in corso purché effettuato con almeno 3 mesi in anticipo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, solo per gravi motivi, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro **30** giorni all'assemblea. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

Essi sono liberamente eleggibili.

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso collettivo (sul sito web istituzionale) da rendere pubblico almeno **15** giorni prima della data dell'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avvenire nel medesimo giorno della prima convocazione. Tale comunicazione avviene anche a mezzo e-mail (o altro idoneo strumento di comunicazione individuale) inviata almeno **15** giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci pubblicandolo sul sito web associativo ed inviandolo ad essi in posta elettronica.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Qualora l'Associazione superi i 500 associati può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in

presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

I soci possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero votare per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e che tale modalità sia stata indicata nell'avviso di convocazione.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

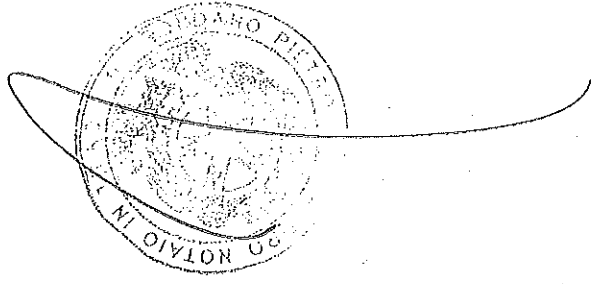
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il Bilancio di Esercizio secondo quanto meglio dettagliato all'articolo 21 del presente Statuto;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- Laddove l'Associazione dovesse avere un numero di associati non inferiore a 500 le competenze dell'assemblea potranno essere disciplinate anche in deroga a quanto qui sopra stabilito, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di **3** o **5** deleghe: **3** quando il numero degli associati è inferiore a **500**, **5** se il numero è superiore a **500**.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di almeno metà degli associati (conteggiando anche i rappresentanti per delega), mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e prese comunque a maggioranza di voti dei presenti. Le votazioni si svolgono con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).



L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci.

Ciascun associato ha un voto nel rispetto dell'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile; agli associati che siano enti del Terzo settore sono attribuiti più voti, sino ad un massimo di 5, con le seguenti formule:

1 voto fino a 100 associati o aderenti;

2 voti da 101 a 200 associati o aderenti;

3 voti da 201 a 300 associati o aderenti;

4 voti da 301 a 400 associati o aderenti;

5 voti oltre i 401 associati o aderenti.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

I membri dell'organo di amministrazione non possono votare:

- nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (ivi compresa l'approvazione di bilanci e rendiconti);

- nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità degli organi di revisione contabile.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

L'Associazione deve nominare o un organo di amministrazione (anche detto "Consiglio Direttivo"). La nomina di tali amministratori spetta all'assemblea degli associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. Coloro che vengono nominati all'interno del consiglio direttivo devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

L'organo di amministrazione è composto da un numero minimo di **3 (tre)** ad un massimo di 9 (nove) componenti (se superiore a 3, dovrà comunque essere dispari) membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. **3 (tre)** anni e i suoi componenti possono essere rieletti per massimo n. **2 (due)** mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti: nel caso in cui fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'organo di amministrazione deve essere convocato attraverso una idonea comunicazione anche tramite messaggi inviata ai suoi membri che contenga ordine del giorno, data e sede della riunione, almeno 7 giorni prima. In caso di comprovata urgenza anche entro 3 giorni. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;

- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo;
- elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall'assemblea;
- si occupa di risolvere eventuali controversie che possano insorgere tra l'Associazione ed i soci;
- provvede alla domanda di iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- delibera sull'esclusione degli associati.

Ai componenti degli organi sociali (ad eccezione di quelli dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile) non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l'eventuale attribuzione della rappresentanza dell'ente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo) ha l'obbligo di predisporre annualmente il Bilancio di Esercizio (secondo quanto previsto dall'articolo 21 del presente Statuto) da proporre poi in approvazione all'Assemblea dei Soci.

ART. 16 - (Presidente)

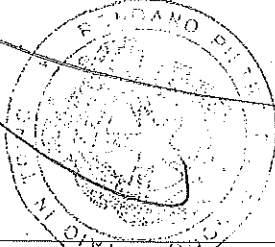
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione



ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di controllo - eventuale)

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico (in tal caso dovrà essere formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro), è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
- Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti a) b) c) del presente articolo, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni che hanno più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti - eventuale)

Si deve nominare un revisore legale (iscritto al relativo registro) dei conti o incaricare una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

ART. 19 - (Risorse economiche - Patrimonio)

Le risorse economiche ed il Patrimonio dell'associazione sono costituiti da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi, così come disciplinati dall'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati hanno la totale assenza di diritti sul Patrimonio dell'Associazione. Le quote e i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

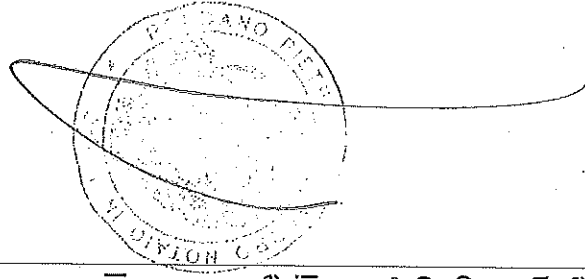
Il patrimonio dell'Associazione, al fine dell'eventuale ottenimento della personalità giuridica, è costituito da una somma liquida e disponibile come determinata dall'articolo 22, 4° comma, D.lgs 117/2017.

ART. 20 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali/direttivi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2/3 del D.Lgs. 117/2017 (salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge) nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste (civiche, solidaristiche e di utilità sociale).

Si considerano distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori sindaci o a qualunque altro



componente di organi sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività e alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche dai CCNL di categoria o di riferimento;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi superiori al valore nominale;

- salvo che tali prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività generale perseguita, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a persone che a qualunque titolo operano per l'Associazione o ne fanno parte, così come a soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore dell'Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado o alle società a questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.

ART. 21 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio di esercizio deve essere redatto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea degli associati. Esso deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se tale bilancio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

Il Bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 22 - (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Se l'Ente dovesse cioè avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la

Cabina di regia di cui al Codice del Terzo Settore e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Inoltre, se l'Ente dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 23 - (Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

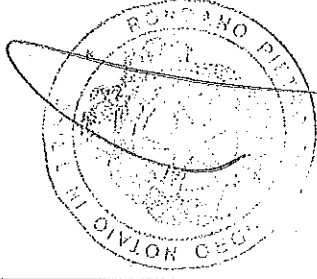
ART. 24 - (Volontari - Assicurazione)

L'associazione opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati ed è tenuta a iscriverne in un apposito Registro dei volontari coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale, nelle modalità e nei tempi che saranno definiti dai decreti ministeriali previsti.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso l'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo o altri separati provvedimenti normativi. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale



competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del presente Statuto non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, su deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati. La devoluzione sia efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell'ufficio del registro competente (in relazione al quale viene altresì previsto il meccanismo del silenzio-assenso) o il Ministero fino a che il RUNTS non sarà operativo.

L'Associazione non potrà operare operazioni di trasformazione, fusione e scissione di cui all'articolo 42-bis del Codice Civile.

Art. 26 - (Libri sociali obbligatori e loro esame da parte degli associati)

L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: presentazione di una domanda per iscritto con indicate le motivazioni della richiesta, la presa visione del divieto di estrarne copia, di alterarli, di divulgarne le informazioni contenute. L'esame dei documenti dovrà avvenire inoltre alla presenza del Responsabile Legale dell'Associazione o di un suo delegato.

ART. 27 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

All'originale firmato:

Santoro Giovanni

Pietro Rondano Notaio

E' copia conforme all'originale composta
di n° fogli rilasciata a **TRINO**
il **17 maggio 2001**
dal sottoscritto Notaio **PIETRO RONDANO**
ad uso: **PRUE**

